



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 25 del 26/06/2026

Proponente: Area ambiente, protezione civile, polizia locale
Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Fois John Frank

Oggetto: **Misure di prevenzione e tutela della vivibilità e del decoro della Città di Porto Torres. Divieto di campeggio, accattonaggio, bivacco e accampamento ed utilizzo improprio di aree e spazi pubblici.**

IL SINDACO

Premesso che:

- nel recente passato si sono verificati episodi di indebita e improvvisa occupazione di aree pubbliche utilizzate come accattonaggio, campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma;
- detto fenomeno rischia di riacutizzarsi e accentuarsi con la stagione estiva, periodo in cui si registra un incremento significativo delle presenze e della permanenza prolungata negli spazi pubblici;
- questi fatti, che contrastano con il decoro e la vivibilità urbana e che si concretizzano nell'occupazione impropria di spazi pubblici e privati, di beni monumentali e di arredi urbani attraverso condotte quali sedersi o sdraiarsi sui gradini, sul suolo pubblico, su pavimentazione di edifici ovvero nell'utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (es. panchine utilizzate come luogo di bivacco), oltre che contrarie al pubblico decoro, compromettono la fruibilità degli spazi urbani e generano una percezione diffusa di insicurezza tra residenti, esercenti e turisti;
- tali condotte tendono a produrre danni all'ambiente attraverso un maggiore sversamento di rifiuti ed un maggiore imbrattamento del suolo e degli edifici, e richiedono interventi straordinari di pulizia o riqualificazione urbana coi relativi costi a carico della collettività, onde evitare un pregiudizio alla salute, all'igiene, ed alla fruibilità degli spazi pubblici;
- siffatti accadimenti costituiscono anche un danno all'immagine della Città e suscitano la percezione di incuria della città stessa, in forte contrasto con le iniziative di valorizzazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

del patrimonio storico, culturale ed artistico intraprese e sostenute dall'Amministrazione Comunale;

- il Comune di Porto Torres non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di apposite aree e strutture igienico sanitarie da destinare a campeggio, bivacco e accampamento;
- le Autorità hanno riscontrato un limite nella carenza di specifiche disposizioni volte a determinare e sanzionare le condotte comportanti degrado del territorio;
- non essendo materialmente possibile, vigilare continuamente giorno e notte sul comportamento di tali soggetti non è neppure possibile attribuire con ogni certezza giuridica tali violazioni a soggetti determinati o precedentemente identificati, se non cogliendoli sul fatto, facendo quindi ricadere sull'intera cittadinanza i costi ed i disagi per la continua pulizia straordinaria di tali aree; ;
- l'occupazione dell'area con fenomeni di campeggio, bivacco e accampamento provoca problemi di ordine pubblico e di sicurezza urbana;

Considerato che:

- tutti questi fenomeni determinano una condizione di pericolo per gli stessi occupanti del suolo pubblico e influiscono negativamente sulla qualità della vita degli abitanti dei luoghi adiacenti agli insediamenti temporanei comunque non autorizzati, determinando una complessiva e grave situazione di allarme sotto il profilo igienico-sanitario, della sicurezza e del decoro urbano, vulnerato di fatto dalle suddette;
- tali riprovevoli condotte rappresentano un fattore di degrado ambientale e costituiscono una evidente lesione nei confronti dell'intera comunità, **comportando la violazione delle regole dell'ordinata, civile e serena convivenza;**
- il Sindaco, capo dell'Amministrazione Comunale ed espressione della comunità locale, è chiamato a rispondere ai cittadini degli indirizzi e dell'attuazione delle politiche di governo locale che si concretizzano anche in interventi per prevenire e contrastare atti e comportamenti che compromettono il decoro urbano, tali da provocare disagio ed allarme sociale, poiché idonei a facilitare l'insorgenza di fenomeni di degrado od in quanto lesivi delle regole sociali o di costume sui quali si regge una ordinata e civile convivenza;
- tra i compiti primari dell'Amministrazione Comunale vi sono la tutela della vivibilità urbana, del decoro, dell'ambiente, delle norme igienico sanitarie e conseguentemente l'attuazione di politiche volte a superare situazioni di grave incuria, degrado, pregiudizio per il territorio;

Dato Atto che il bene giuridico sotteso e tutelato dal presente atto risulta essere il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città, e nello specifico l'esclusivo contrasto al degrado costituito principalmente dai ripetuti bivacchi che si esplicitano con l'accampamento in modo non ordinato, senza avere peraltro a disposizione nessun tipo di servizio igienico;

Evidenziato che risulta necessario prevenire e contrastare i fenomeni di accattonaggio, accampamento, bivacco, accattonaggio, tanto più in prossimità del periodo estivo, in cui il fenomeno si acuisce;

Rilevata l'urgenza di tutelare la sicurezza, il decoro urbano, la convivenza civile e l'ordine pubblico attraverso l'istituzione del divieto di indebita e improvvisa occupazione di aree pubbliche per campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie, sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma, in tutto il territorio del Comune di Porto Torres;

Visto l'art. 4 del Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n.14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge n.°48 del 18 Aprile 2017 che dispone: "*Ai fini del Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.***"

presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità ed al decoro della città”;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.Lgs 18/8 /2000 n. 267, nel testo modificato dall'art.8, comma 1 del D.L. 20/02/2017, n.14, convertito in legge con modificazioni dalla L. 18 Aprile 2017, n. 48 che consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti, *“quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ... “*”; il succitato articolo, così come modificato può trovare applicazione anche in relazione a forme di accattonaggio con modalità vessatorie;

Visti gli artt.8, 9 e 10 del Decreto Legge 20 Febbraio 2017, n. 14 convertito in legge n. 48/2017 Decreto Urgente sulla Sicurezza Urbana;

Vista l'abrogazione dell'art. 670 del Codice Penale e fatti salvi comunque gli effetti dell'art. 671 dello stesso testo;

Vista la legge 689 del 24/11/1981;

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;

O R D I N A

1. Con decorrenza immediata e fino al 31 ottobre 2026, e/o in ogni caso sino al superamento delle situazioni di pregiudizio della legalità, del decoro e della vivibilità urbana in premessa richiamate e a tutela del patrimonio pubblico, è vietato in tutto il territorio del Comune di Porto Torres, in luogo pubblico o aperto al pubblico, il divieto di accattonaggio, campeggio, bivacco e accampamento mediante l'utilizzo di tende, coperture e costruzioni varie sacchi a pelo, coperte e simili, il posizionamento di oggetti, attrezzature e installazioni varie, il tutto anche con l'ausilio di veicoli che occupano lo spazio esterno alla loro sagoma. Resta salvo quanto consentito da specifiche autorizzazioni;

2.E' fatto divieto disseminare avanzi di cibi e bevande o altro materiale di rifiuto;

3.E' fatto divieto, altresì, di occupare parchi, edifici, beni monumentali e di utilizzare gli arredi urbani in maniera impropria (es. panchine utilizzate come luogo di bivacco), nonché stazionare senza motivo legittimo (ad eccezione di attese legate a servizi o attività autorizzate) in aree pubbliche o aperte al pubblico, con una permanenza prolungata e non giustificata tale da determinare intralcio o pregiudizio al decoro urbano e alla sicurezza pubblica;

4.E' vietato imbrattare e/o danneggiare con scritte, disegni e quant'altro possa recare danno al patrimonio pubblico e/o privato.

D I S P O N E C H E

- L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, cui si accompagnano i provvedimenti previsti dagli artt. 9 e 10 Legge 48/2017 a carico degli autori.

- All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente Ordinanza e, ove possibile, sono tenuti a rimuovere immediatamente le cause del fatto dannoso ed a ripristinare i luoghi oggetto dell'illecito a propria cura e spese;

- Ai sensi dell'art. 13, comma 2 e art. 20 della legge 24/11/1981, n. 689 è disposto altresì il sequestro cautelare e la confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione. Il sequestro e la confisca sono disposti secondo le procedure previste dal D.P.R. 29/7/1982, n. 571 con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Gli Uffici comunali competenti sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per rimettere in pristino i luoghi e, se ritenuto necessario, a proporre querela, nei confronti dei soggetti che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio comunale.

D E M A N D A

alle Forze dell'Ordine e al Comando di Polizia Locale quale organo di controllo e vigilanza, le attività di controllo su quanto disposto dal presente provvedimento.

D I S P O N E

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari protocollo.prefss@pec.interno.it
- Questura di Sassari dipps179.00f0@pecps.poliziadistato.it
- Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale CVFA Sassari: cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it
- Capitaneria di Porto di Porto Torres cp-portotorres@pec.mit.gov.it
- Comando della Polizia di Stato di Porto Torres dipps179.7300@pecps.poliziadistato.it
- Comando Compagnia Carabinieri di Porto Torres tss26942@pec.carabinieri.it
- Comando Compagnia Guardia di Finanza ss1350000p@pec.gdf.it
- Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale Stazione Porto Torres - Asinara- cfva.sfasinara@pec.regione.sardegna.it
- Comando di Polizia Locale polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it
- ATP segreteria@pec.atpsassari.it
- ARST informazioni.ss@arstsardegna.it
- Compagnia Barracellare di Porto Torres compbarrportotorres@pec.it
- Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it

I N F O R M A C H E

- il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. John Fois, in qualità di Dirigente ad Interim dell'Area Ambiente, Protezione Civile, Polizia Locale di questo Ente (pec: ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Comando di Polizia Locale – Piazza Walter Frau, 2 - 07046 Porto Torres (SS).
- la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Porto Torres.
- La medesima sarà portata, altresì, a conoscenza della cittadinanza tramite pubblicazione sul sito <https://comune.porto-torres.ss.it/it/> e mediante adeguate azioni informative sul sito istituzionale e sugli altri canali istituzionali

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**